

SENATO DELLA REPUBBLICA

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

MARTEDÌ 15 MARZO 2016

172^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente

ROMANO

La seduta inizia alle ore 13,00.

IN SEDE REFERENTE

(2228) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 10 marzo.

Il **PRESIDENTE** informa che, allo scadere del previsto termine fissato per la presentazione di subemendamenti agli emendamenti del relatore al disegno di legge in titolo, ossia alle ore 10 di oggi, martedì 15 marzo, sono stati presentati: 9 subemendamenti; 2 emendamenti del Governo; 1 ordine del giorno e 2 riformulazioni (testi 2) di precedenti emendamenti del Relatore, pubblicati in allegato al resoconto di seduta.

Con esclusivo riferimento a queste due ultime riformulazioni ed ai predetti emendamenti del Governo viene, quindi, fissato il termine per l'eventuale presentazione di subemendamenti alle ore 17,30 di oggi.

Al fine di provvedere alla pubblicazione di questi ultimi, ove pervenuti, è, pertanto, convocata una ulteriore seduta della Commissione per questa sera, al termine dei lavori dell'Aula del Senato.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il **PRESIDENTE** informa che la Commissione è convocata oggi, martedì 15 marzo, alle ore 20,00, ovvero al termine dei lavori dell'Aula del Senato.

La seduta termina alle ore 13,05.

G/2228/14/14

FATTORI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015»,
premessi che:

con la procedura d'infrazione 2011/4147 la Commissione europea ha ritenuto che le autorità italiane non abbiano dato una corretta attuazione alla direttiva 2004/80/CE, che fissa la disciplina dell'indennizzo pubblico alle vittime di reato;

in particolare, il paragrafo 2 dell'articolo 12 di tale direttiva impone, a tutti gli Stati membri dell'Unione europea, l'obbligo di apprestare dei sistemi che garantiscano, alle vittime di reati intenzionali e violenti commessi nei rispettivi territori, degli indennizzi equi e adeguati;

pertanto, il singolo Stato membro è vincolato alla predisposizione di trattamenti compensativi nei confronti di tutti coloro che, nel territorio su cui si estende la propria giurisdizione, siano stati colpiti da reati implicanti l'uso della violenza e posti in essere dolosamente;

l'ordinamento italiano pone delle limitazioni all'ottenimento degli indennizzi – circa l'ambito dei reati le cui vittime sono ammesse all'indennizzo per gli atti di violenza subiti, legati al terrorismo e alla criminalità organizzata – e queste sono per la Commissione europea illegittime e incompatibili con la disciplina dell'UE;

nella necessità di procedere all'archiviazione della procedura d'infrazione suddetta,

impegna il Governo:

a predisporre modalità e diverse modulazioni di risarcimento delle vittime di atti di violenza, che tengano conto di diversi fattori, a partire dalla gravità del reato, le condizioni economiche della vittima, il contesto sociale e le ripercussioni personali che l'atto di violenza comporta.

EMENDAMENTI

Art. 3

3.0.1/1

RUTA

All'emendamento 3.0.1, alle parole: «Dopo l'articolo 3» premettere le seguenti: «Sopprimere l'articolo 3 e».

3.0.1/2

RUTA

All'emendamento 3.0.1, sostituire le parole da: «Dopo l'articolo 3» fino alle parole: «Art. 3-bis», con le seguenti: «Sostituire l'articolo 3 con il seguente: "Art. 3."».

Art. 5

5.3/1

ENDRIZZI, FATTORI, DONNO

All'emendamento 5.3 del Relatore, apportare le seguenti modificazioni:

1. Sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:

"1. All'articolo 69 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. I premi e le vincite di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 67, sia che siano state conseguite in case da gioco autorizzate in Italia o in altri Stati membri dell'Unione europea o nello Spazio economico europeo, costituiscono reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo di imposta, senza alcuna deduzione, fatta salva l'applicazione delle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, ove esistenti».

2. All'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 60, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, sono premesse le seguenti parole: "Fatte salve le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 69 del testo unico delle

imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,;" *b*) il quarto comma è sostituito con il seguente: "La ritenuta sulle vincite e sui premi dei giochi esercitati dallo Stato è compresa nel prelievo operato dallo Stato, previsto in applicazione delle regole stabilite dalla legge per ognuna di tali attività di gioco".»

2. *Sopprimere la lettera b*).

5.0.2

Il Governo

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di diritti dei lavoratori a seguito di subentro di un nuovo appaltatore. Caso EU Pilot 7622/15/EMPL)

1. All'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, il comma 3 è soppresso.»

Art. 6

6.1

Il Governo

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Resta ferma la disciplina vigente in materia di accesso ai dati e alle informazioni conservati negli archivi automatizzati del Centro elaborazione dati istituito presso il Ministero dell'interno, prevista dall'articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121.»

Art. 14

14.0.1 (testo 2)

IL RELATORE

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

Disposizioni di attuazione della direttiva 2014/86/UE e della direttiva (UE) 2015/121 concernenti il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi. Procedura di infrazione 2016/0106)

1. Nell'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti i seguenti commi:

"3-bis. L'esclusione di cui al comma 2 si applica anche: *a*) alle remunerazioni sui titoli, strumenti finanziari e contratti indicati dall'articolo 109, comma 9, lettera *a*) e *b*), limitatamente al 95% della quota di esse non deducibili ai sensi dello stesso articolo 109; *b*) alle remunerazioni delle partecipazioni al capitale o al patrimonio e a quelle dei titoli e degli strumenti finanziari dell'articolo 44, provenienti dai soggetti che hanno i requisiti individuati nel successivo comma 3-ter, limitatamente al 95% della quota di esse non deducibile nella determinazione del reddito del soggetto erogante.

3-ter. La disposizione di cui alla lettera *b*) del comma 3-bis si applica limitatamente alle remunerazioni provenienti da una società che riveste una delle forme previste dall'Allegato I, parte A, della direttiva 2011/96/UE del Consiglio, del 30 novembre 2011, nella quale è detenuta una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 10%, ininterrottamente per almeno un anno, e che: *a*) risiede ai fini fiscali in uno Stato membro dell'Unione europea, senza essere considerata, ai sensi di una convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi con uno Stato terzo, residente al di fuori dell'Unione europea; *b*) è soggetta, nello Stato di residenza, senza possibilità di fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati, a una delle imposte elencate nell'Allegato I, parte B, della citata direttiva o a qualsiasi altra imposta che venga a sostituire una delle imposte indicate".

2. Nell'articolo 27-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600:

a) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: "1-bis. La disposizione del comma 1 si applica altresì alle remunerazioni di cui all'articolo 89, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in misura corrispondente alla quota non deducibile nella determinazione del reddito della società erogante, sempreché la remunerazione sia erogata a società con i requisiti indicati nel comma 1.";

b) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. La direttiva (UE) 2015/121 del Consiglio, del 27 gennaio 2015, è attuata dall'ordinamento nazionale mediante l'applicazione dell'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212".

3. Le precedenti disposizioni si applicano alle remunerazioni corrisposte dal 1° gennaio 2016».

Art. 19

19.3/1

PICCOLI

Alla lettera b), capoverso «3-bis», dopo le parole: «ed il sistema idrico», inserire le seguenti: «, sentito il gestore del sistema elettrico di trasmissione nazionale per le finalità di cui al presente articolo,».

19.0.3/1

LIUZZI

All'emendamento 19.0.3, apportare le seguenti modificazioni:

1. Al capoverso «19-bis», apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: «3.000» con la seguente: «6.000»;
- a) al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: «3.000» con la seguente: «9.000»;
- a) al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: «7.000» con la seguente: «14.000»;

2. Al capoverso «19-quater», comma 2, sostituire la parola: «sessanta», con la seguente: «120».

19.0.3/2

ORELLANA

Al capoverso «19-bis», comma 2, sostituire le parole: «L'indennizzo è elargito per la rifusione delle spese mediche e assistenziali», con le seguenti: «Alle vittime di cui al comma 1 è elargito un indennizzo equo e adeguato per le lesioni subite».

19.0.3/3

ORELLANA

Al capoverso «19-bis», sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Alle vittime di cui al comma 1 è elargito un indennizzo equo e adeguato per le lesioni subite».

19.0.3/4

ORELLANA

Al capoverso «19-ter», comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

- 1. sopprimere la lettera a);
 - 2. alla lettera d), sopprimere le parole: «e per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto».
- Conseguentemente, al capoverso «19-quater», comma 1, sopprimere la lettera a).

19.0.3/5

ORELLANA

Al capoverso «19-quater», comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente: «e) certificazione medica attestante le lesioni subite oppure il certificato di morte della vittima del reato».

Conseguentemente, sopprimere la lettera f).

Art. 21

21.1 (testo 2)

IL RELATORE

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 48 della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

1) al comma 1, le parole: "adottate in data successiva alla data di entrata in vigore della presente legge" sono soppresse;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. A seguito della notifica di una decisione di recupero di cui al comma 1, entro quarantacinque giorni dalla data di notifica, il Ministro competente per materia, con proprio decreto, individua, ove necessario, i soggetti tenuti alla restituzione dell'aiuto, accerta gli importi dovuti e determina le modalità e i termini del pagamento. Nel caso di più amministrazioni competenti il Presidente del Consiglio dei ministri nomina, con proprio decreto, entro quindici giorni dalla data di notifica della decisione di recupero, un Commissario straordinario, da individuarsi all'interno delle amministrazioni che hanno concesso gli aiuti oggetto della decisione di recupero o di quelle territorialmente interessate dalle misure di aiuto e definisce le modalità di attuazione della decisione di recupero di cui al comma 1. Il Commissario straordinario, con proprio provvedimento, individua, entro quarantacinque giorni dal decreto di nomina, i soggetti tenuti alla restituzione

dell'aiuto, accerta gli importi dovuti e determina le modalità e i termini del pagamento. Le amministrazioni che hanno concesso l'aiuto oggetto della procedura di recupero forniscono tempestivamente al Commissario straordinario, su sua richiesta, i dati e ogni altro elemento necessario alla corretta esecuzione della decisione di recupero di cui al comma 1. Al Commissario straordinario non spetta alcun compenso. Il Commissario svolge le attività connesse all'incarico conferito con le risorse umane, strumentali e finanziarie delle amministrazioni competenti, previste a legislazione vigente. Il decreto del Ministro competente, il provvedimento del Commissario straordinario e il provvedimento di cui al comma 3 costituiscono titoli esecutivi nei confronti degli obbligati.";

3) al comma 3 le parole: "il provvedimento di cui al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "il provvedimento per l'individuazione dei soggetti tenuti alla restituzione dell'aiuto, l'accertamento degli importi dovuti e la determinazione delle modalità e dei termini del pagamento";

1-ter. Agli articoli 46, 48, 49 e 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le parole: "di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1589/2015 del Consiglio del 13 luglio 2015" e all'articolo 51 le parole: "regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999" sono sostituite dalle parole: "regolamento (CE) n. 1589/2015 del Consiglio del 13 luglio 2015".

1-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo si applicano alle decisioni di recupero notificate a partire dal 1° gennaio 2015».

Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: «all'articolo 45 della», con la seguente: «alla» e le parole: «recante comunicazioni in ordine agli», con le seguenti: «in materia di».